



Direzione Generale per il Governo del Territorio
SETTORE 212.02.00
*Pianificazione – Programmazione – Attuazione interventi -
Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative*

All'Avv. Antonio Giordano (SUNIA)
Sunianapoli@pec.it
Avv.a.giordano@gmail.com

Al Dott. Pierluigi Estero (UNIAT)
uniatcampania@gmail.com
pierluigi-estero@hotmail.it

Al Sig. Luigi Rispoli (ASSOCASA)
assocasanapoli@gmail.com
ris.luigi@gmail.com

Al Sig. Alfonso Amendola (SICET)
sicetcam@libero.it

E p.c. A tutti i COMUNI

All'ACER
acercampania@legalmail.it

c.a. Al Presidente dell'ACER
Dott. David Lebro
davidlebropresidente@acercampania.it

All'ANCI CAMPANIA
ancicampania@pec.it

c.a. Ing. Vincenzo Amato
ing.vincenzoamato@gmail.com

All'Assessora regionale alle Politiche Abitative
Avv. Claudia Pecoraro
assessora.pecoraro@regione.campania.it

Rif. Nota unitaria Sindacati acquisita al prot. gen. n. 0577709/2026 del 29/06/2026

OGGETTO: Richiesta di differimento del termine per la presentazione dell'attestazione ISEE ai fini della determinazione del canone di locazione - Art. 22 del Regolamento regionale n. 11/2019. **Riscontro**

In riscontro alla richiesta formulata unitariamente dai sindacati Sunia, Uniat, Assocasa e Sicet con la nota indicata in riferimento di pari oggetto, si precisa che, ai sensi dell'art. 22 commi 7 e 8 del Regolamento regionale n. 11/2019 e ss.mm.ii.: *"7. Gli Enti Gestori provvedono, con cadenza biennale, all'aggiornamento del canone di locazione sulla base delle condizioni economiche dell'assegnatario risultanti dall'ISEE.*

8. Gli assegnatari sono tenuti a consegnare agli Enti Gestori l'attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità e ogni altra documentazione necessaria per la determinazione del canone di locazione entro il 30 giugno di ogni biennio".

Il comma 11 del medesimo art. 22 precisa, inoltre, che: *"Agli assegnatari che non rispettano l'obbligo di consegna della documentazione di cui al comma 8 è applicato un canone annuo pari a tre volte la quota determinata secondo i criteri e con le modalità previste dall'Allegato A) al presente Regolamento".*

Infine, il successivo comma 12 dispone che *"All'atto della consegna, gli Enti Gestori determinano il canone di locazione sulla base della documentazione in corso di validità tardivamente prodotta dall'assegnatario, a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della documentazione".*

Dal combinato disposto dei commi 8 e 12 dell'art. 22 si evince che il **termine del 30 giugno di ogni biennio per la consegna dell'attestazione ISEE** ai fini della determinazione del canone di locazione degli alloggi ERP, va inteso alla stregua di un **termine ordinatorio**, utile affinché gli Enti Gestori possano con congruo anticipo determinare il canone di locazione per il biennio successivo e assolvere gli adempimenti connessi.

Infatti, la norma chiarisce che in caso di consegna tardiva, gli Enti Gestori devono tener conto della documentazione prodotta successivamente al 30 giugno, determinando il canone sulla base dell'ISEE consegnato in ritardo, a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della documentazione.

Ne deriva dunque che, ai fini della determinazione del canone di locazione per il biennio 2027-2028, in caso di consegna dell'ISEE in data successiva al 30 giugno 2026 ma entro l'anno 2026, gli Enti Gestori devono calcolare il canone di locazione sulla base dell'attestazione ISEE consegnata tardivamente e non possono applicare il canone massimo previsto dal comma 11 dell'art. 22.

Resta ferma la possibilità per gli Enti Gestori di applicare successivamente i dovuti conguagli, in caso di materiale impossibilità di adeguare la fatturazione dei canoni di locazione decorrenti dal 1° gennaio 2027 sulla base della documentazione tardivamente prodotta.

Tanto premesso, aderendo alla richiesta delle OO.SS., al fine di favorire la più ampia regolarizzazione delle posizioni contabili e prevenire criticità gestionali, si ricorda agli Enti Gestori che sono tenuti ad accettare la consegna delle attestazioni ISEE in corso di validità, necessarie per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi ERP validi per il biennio 2027-2028, anche successivamente al 30 giugno 2026.

Al contempo, si invitano le OO.SS. e tutti gli Enti a informare gli utenti della necessità di consegnare l'attestazione ISEE in corso di validità preferibilmente entro e non oltre il 30 settembre 2026, al fine di agevolare l'attività di fatturazione da parte degli Enti gestori.

La Dirigente
Arch. Donata Vizzino